

REGIONE PUGLIA

11/1

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 10/544/UL

del

7 SET. 1987

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 258/A

IV Legislatura

Oggetto: Scema d.d.l. " Istituzione del Settore di protezione civile"

Assessorato proponente : Presidenza Giunta Regionale

Previsione di spesa : non indicata

Copertura finanziaria : indicata

Vistata dal Settore Ragioneria : non vistato

Osservazioni pervenute : Ass.to Lavori Pubblici

Esaminato con l'Assessorato proponente : intese telefoniche

Esaminato congiuntamente ad altri Assessorati : - -

Articoli modificati :

R E L A Z I O N E

In merito allo schema di d.d.l. indicato in oggetto questo Ufficio preliminarmente fa presente che il Settore protezione civile dovrebbe essere istituito con la legge regionale di riorganizzazione degli uffici, il cui iter é già stato avviato.

Anche se motivi di urgenza potrebbero richiedere, per abbreviare i tempi, la costituzione del predetto Settore con apposita legge, per scongiurare che la carenza organizzativa possa determinare disfunzioni nello svolgimento dei compiti complessi e delicati attinenti la protezione civile, in merito allo schema di d.d.l. proposto, questo Ufficio nutre perplessità per quanto concerne la procedura prevista dall'art. 3 per la nomina del responsabile del Settore, perché é del parere che tale nomina debba rientrare nella disciplina di cui all'art. 36 della L.R. n. 26/84 di recepimento del contratto 1982 - 84.

Sono pervenute le osservazioni, allegate in copia, dell'Assessorato ai Lavori Pubblici. Per quanto concerne l'osservazione riguardante i requisiti professionali del dirigente responsabile del Settore e la proposta di preporre alla struttura un dirigente in possesso di laurea in ingegneria, questo ufficio é del parere che la determinazione dei profili professionali debba essere effettuata con prov-

REGIONE PUGLIA


2

UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA REGIONALE

vedimento organico e che, come innanzi detto, la nomina del dirigente responsabile del Settore di cui trattasi debba avvenire con gli stessi criteri e le stesse modalità previste dalla normativa vigente.

Non sono pervenute osservazioni da parte di altri Assessorati. Il Settore Ragioneria non ha espresso parere.

Il Coordinatore
(dr. Pasquale RUTIGLIANI)



REGIONE PUGLIA

3

ASSESSORATO di D.D.P.P.

PARTI

4 AGO. 1987

SETTORE Amv/vo

UFFICIO

Prot. N. 11296 Pos. All. n.

Risp. al Foglio n. del

AL L'UFFICIO LEGISLATIVO
DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Schema di disegno di legge
Istituzione del Settore di
Protezione civile.

PARTI

In esito alla nota a cui si risponde e con la quale sono state richieste le eventuali osservazioni sul disegno di legge in oggetto, si fanno le seguenti proposte: ..

- 1) Il secondo comma dell'art.2 va così modificato: "La respnsabilità del Settore è affidata ad un dirigente di seconda qualifica regionale in possesso di laurea in ingegneria".
- 2) L'art.3 va soppresso.

(Handwritten initials)

L'ASSESSORE

COSIMO FRANCO DI GIUSEPPE

(Handwritten signature)

REGIONE PUGLIA
UFFICIO LEGISLATIVO GIUNTA
- 5 AGO. 1987
Prot. N. <u>10/501/2</u>
Cat. <u></u> Cl. <u></u> Fasc. <u></u>

Relazione al d.d.l.: "Istituzione del Settore di Protezione Civile".

Il presente d.d.l. riconosce un livello regionale di competenza nell'ambito dell'esercizio complessivo della funzione di protezione civile, istituendo all'interno della Presidenza della Giunta, il Settore Regionale di Protezione Civile.

Il contesto della normativa statale attualmente in vigore prevede infatti, in questa materia, la partecipazione della Regione, quale Ente locale territoriale, insieme con le altre amministrazioni dello Stato, alle organizzazioni della protezione civile.

In particolare la L.996/70 ed il relativo regolamento di esecuzione D.P.R.66/81, nel disciplinare l'impegno collettivo per un'organica azione tesa a fronteggiare le calamità naturali e le catastrofi, riconoscendo il concorso del livello istituzionale regionale alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubblica calamità; inoltre, al di là dello spazio operativo individuato dai provvedimenti legislativi appena citati la Regione, nell'ambito delle funzioni trasferite e delegate dallo Stato, con il D.P.R. 8/72 e con il D.P.R.616/77 ha ricevuto i poteri e le deleghe necessari e responsabilizzanti in relazione al coordinamento dei molteplici interventi di assistenza, indispensabili per una vera difesa dell'ambiente e del territorio, di competenza regionale dall'1.1.78 per effetto del D.P.R.616/77.

L'opportunità di disporre di una struttura regionale preposta allo svolgimento delle attività di protezione civile, costituisce ormai una necessità urgente ed inderogabile peraltro già avvertita da moltissime Regioni italiane che, con proprie leggi, hanno provveduto a disciplinare gli interventi in questa materia e a dotarsi di adeguate strutture di supporto.

In attesa che la Regione provveda alla riorganizzazione complessiva delle funzioni e delle strutture regionali, nello immediato tale scelta appare necessaria, non soltanto in forza delle esperienze maturate fino ad oggi, quanto soprattutto in presenza delle responsabilità sempre più rilevanti ascritte al Presidente della Regione e ribadite dalle recenti disposizioni ministeriali che sottolineano il ruolo operativo degli Organi regionali.

REGIONE PUGLIA

5

D.D.L.: "ISTITUZIONE DEL SETTORE DI PROTEZIONE CIVILE"

Art.1

La Regione nell'ambito delle proprie competenze, fissate con il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n.8, e con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché in conformità a quanto disposto dalla legge 8 dicembre 1970, n.996 e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n.66 concorre, d'intesa con i competenti organi dello Stato e con gli Enti locali, alla protezione delle popolazioni, dei territori, delle attività produttive e dei beni dalle conseguenze di pubbliche calamità, ponendo in essere attività di previsione, prevenzione e soccorso.

A tal fine la Regione instaura un costante rapporto collaborativo e partecipativo con gli organi competenti dello Stato, con gli Enti locali, con gli enti ed organismi, anche su base volontaria, operanti nell'ambito regionale in materia di protezione civile.

Art.2

In attesa della legge di riorganizzazione degli Uffici nello ambito della Presidenza della Giunta, é istituito il Settore di Protezione Civile, con i seguenti compiti:

- elaborazione e predisposizione di piani di protezione civile sulla base della conoscenza dei rischi che incombono sul territorio;
- rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al territorio regionale e organizzazione dei mezzi e delle strutture operative da impiegare nelle emergenze;
- coordinamento delle strutture amministrative e tecniche della Regione che svolgono compiti di istituto inerenti la protezione civile;

./.

REGIONE PUGLIA

6

segue Art.2

- collaborazione con gli organismi statali, centrali e periferici della protezione civile volta ad assicurare nelle rasi di previsione e prevenzione, il raccordo armonico dei criteri operativi e, durante lo stato di calamità, la disponibilità necessaria all'opera di soccorso.

La responsabilità del Settore é affidata ad un dirigente di seconda qualifica funzionale.

Art.3

In fase di prima applicazione della presente legge il Dirigente di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente sarà selezionato, per titoli, tra il personale della qualifica immediatamente inferiore. I criteri per l'effettuazione di tale selezione saranno stabiliti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, dalla Giunta Regionale che procederà all'accertamento ed alla votazione relativa considerando prevalentemente l'esperienza di lavoro e la professionalità maturata nei servizi di protezione civile.

Art.4

Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico al Cap.0202150 del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 1987 e Bilancio Pluriennale 1987/89, approvati con L.R. n.6 del 13.2.87.

Per gli esercizi successivi si farà fronte con le rispettive leggi di Bilancio.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Trasmesso alla Commissione Consiliare permanente il 5/4/87